

ORDINANZA MUNICIPALE
SUL SERVIZIO CONTROLLO ABITANTI

(del 26.08.2024)

ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO CONTROLLO ABITANTI

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- la Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) del 23 giugno 2006, in particolare l'art. 11;
- la Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati del movimento della popolazione del 5 giugno 2000;
- il Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo abitanti e la banca dati del movimento della popolazione del 2 dicembre 2009;
- la Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987;
- il Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali (RLPDP) del 6 dicembre 2000;
- gli art. 106 lett. e) e 192 della Legge organica comunale (LOC) e l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- gli art. 52 cpv. 2 lett. g), 129 e 130 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale del 26.08.2024;

ordina

Art. 1

Scopo

¹La presente ordinanza disciplina le procedure che permettono al Comune, nell'ambito delle sue competenze delegate, di avere dati aggiornati per quanto concerne le persone residenti e le imprese operanti sul territorio.

²La banca dati del controllo abitanti (registro della popolazione e delle imprese) è gestita nel rispetto delle leggi richiamate.

Art. 2

Notifica di arrivo

¹Ogni persona fisica che risiede (domicilio o dimora) o soggiorna nel Comune deve notificare il proprio arrivo, rispettivamente l'inizio del proprio soggiorno, entro 8 giorni presso l'Ufficio Controllo Abitanti (UCA), presentandosi personalmente, tramite procura o attraverso una modalità alternativa (online) stabilita dall'UCA.

La notifica riguardante l'economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne con i documenti di legittimazione.

²Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Cantone Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio dopo la compilazione del formulario "Notifica di arrivo" o altra modalità online. Al momento dell'annuncio, sarà indispensabile presentare quanto richiesto dall'Ufficio Controllo Abitanti.

³Qualora mancassero documenti necessari all'iscrizione, l'UCA ne farà richiesta all'interessato, il quale è tenuto a procurarseli a sue spese, entro 20 giorni.

⁴L'UCA collabora con l'Ufficio tecnico comunale qualora vi sia un'incongruenza dal profilo edilizio.

Art. 3

Soggiorno con
domicilio in un altro
Comune

¹La persona che intende mantenere il domicilio nel Comune di provenienza dovrà depositare un certificato di domicilio dell'altro Comune e compilare il formulario per l'autorizzazione di soggiorno.

²L'UCA è tenuto ad effettuare le verifiche atte a stabilire se non vi siano i presupposti al trasferimento del domicilio. E' riservata la decisione del Municipio.

³L'autorizzazione ha validità un anno, un eventuale prolungo è subordinato all'analisi da parte del Municipio, attraverso i suoi servizi, sulla base della nuova situazione maturata nel corso del soggiorno e sulla documentazione di cui sopra, aggiornata al momento della valutazione.

Art. 4

Cambiamento
indirizzo all'interno
del Comune

¹Tutti coloro, svizzeri o stranieri, che cambiano indirizzo all'interno del Comune o appartamento all'interno dello stabile, sono tenuti a darne comunicazione mediante l'apposito modulo, o altra modalità online, all'UCA, entro 8 giorni.

²Il medesimo obbligo si estende ai proprietari di immobili per i locali da essi occupati.

³Gli stranieri devono contemporaneamente notificare il cambio indirizzo all'Ufficio della migrazione, entro 14 giorni dalla mutazione.

Art. 5

Notifica di partenza

¹Ogni persona che intende lasciare la residenza (domicilio o dimora) dal Comune è tenuto a notificarlo personalmente o per iscritto, o altra modalità online, all'UCA entro 8 giorni dalla partenza.

²Gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza all'Ufficio della migrazione.

Art. 6

Notifiche (arrivi e
partenze) da parte dei
proprietari di
immobili

¹Ogni locatore, sia esso proprietario o che detiene l'amministrazione presso un determinato bene immobile, è tenuto a segnalare ogni movimento dei rispettivi conduttori, siano essi svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, nel termine di 8 giorni.

²In particolare sono inoltre tenuti a presentare la notifica:

- a) i residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
- b) i proprietari o gerenti di alberghi, Airbnb, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre 3 mesi (90 giorni), nonché ospedali, cliniche e ricoveri per il loro personale di servizio;

- c) i capifamiglia allorquando un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel comune o fuori di esso;
- d) l'obbligo della notifica è pure esteso a tutti coloro che affittano o subaffittano locali ad uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Paradiso.

³L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

Art. 7

Eccezioni

I locatori non sono tenuti alla notifica di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 nei seguenti casi:

- permanenza di parenti del locatore fino ad un massimo di 30 giorni nell'arco di 360 giorni;
- permanenza di terze persone fino a un massimo di 30 giorni nell'arco di 360 giorni;
- partenza temporanea per ragioni di studio e di perfezionamento professionale in Svizzera da parte dei figli;
- partenza da parte di militi che compiono un servizio obbligatorio.

Art. 8

Mancata notifica

In caso di mancata notifica di arrivo il Municipio provvede d'ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l'interessato non abbia fatto la notifica personale.

Art. 9

Perdita del domicilio

Se una persona non risiede più nel territorio del Comune da oltre 6 mesi, oppure se notificata partita da un recapito non fa pervenire una nuova notifica, ancora nel termine di 6 mesi, il suo domicilio è considerato decaduto e i suoi documenti saranno retrocessi al circondario dello stato civile competente per il suo Comune di attinenza. Questo articolo non si applica ai militari in servizio.

Art. 10

Accertamenti

¹L'UCA può in ogni tempo convocare le persone che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente, per accertare la loro situazione.

²Tutti i funzionari comunali sono tenuti a segnalare all'UCA le situazioni non corrispondenti alle registrazioni.

³Per eventuali accertamenti l'UCA si avvale della collaborazione della Polizia comunale. Gli agenti di polizia, in questo caso, sono tenuti ad assumere informazioni, richiedere documenti, incassare tasse e contravvenzioni, e compiere ogni atto necessario all'inchiesta loro affidata.

Art. 11 Moduli di notifica	I moduli sono ottenibili gratuitamente presso l'UCA o scaricabili dal sito www.paradiso.ch , nell'apposita sezione oppure attraverso la piattaforma ufficiale online e-Trasloco. Le singole modalità di annuncio devono essere compilate con tutti i dati richiesti.
Art. 12 Informazioni	¹L'UCA collabora con gli altri Comuni, servizi cantonali o associazioni di diritto privato con scopi accertati nel fornire loro informazioni personali, per l'assolvimento di compiti pubblici e/o privati (casce malati o altro). ² Il rilascio a terzi di estratti, dichiarazioni e informazioni da parte dell'UCA è regolato dalle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP). In ogni caso la richiesta dovrà essere formulata per iscritto.
Art. 13 Rilascio documenti	¹L'UCA si occupa del rilascio dei seguenti certificati e documenti: a. certificato di domicilio; b. dichiarazione composizione economia domestica; c. autorizzazione di soggiorno; d. altri certificati/dichiarazioni e documenti relativi alle persone. ² Per quanto riguarda il costo delle singole prestazioni, si rimanda l'utente alla relativa Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria.
Art. 14 Attività economiche	L'UCA tiene il registro delle attività economiche presenti sul nostro territorio e delle loro mutazioni.
Art. 15 Responsabilità	Il Comune declina ogni responsabilità sull'esattezza di qualsiasi informazione rilasciata dall'UCA in buona fede in materia di controllo abitanti.
Art. 16 Contravvenzioni	¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite tramite procedura di contravvenzione con una multa che va da un minimo di CHF 50.– a un massimo di CHF 10'000.–, in applicazione dell'art. 145 e segg. LOC. ²I contravventori del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo abitanti e la banca dati movimento della popolazione saranno denunciati ai rispettivi Uffici cantonali preposti ai diversi servizi.
Art. 17 Rimedi di diritto	¹Nel caso di deleghe decisionali al servizio preposto, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. ²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 18
Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate le disposizioni dell'Ordinanza municipale che regola la notifica di tutte le persone residenti sul territorio del Comune di Paradiso del 14 marzo 1977.

Art. 19
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

Paradiso, 29.08.2024

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 30.08.2024 al 28.09.2024

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Aggiornamenti successivi - approvazioni:

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 26.08.2024	30.08.2024 / 28.09.2024